

## **FONDAZIONE UNIVENETO**

### S T A T U T O

#### **Articolo 1**

##### **Denominazione, sede e natura giuridica**

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 59, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388 e del Regolamento approvato con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, la Fondazione denominata "Fondazione UNIVENETO", qui di seguito indicata come "Fondazione". La sede della Fondazione è stabilita in Padova, presso la sede dell'Università di Padova. La sede potrà essere trasferita presso un'altra Università Ente di Riferimento con le modalità previste dall'ultimo comma del presente articolo.

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento approvato con d.p.r. 24 maggio 2001, n. 254, e in particolare dall'art. 1, la Fondazione ha come enti di riferimento le quattro Università qui di seguito indicate come "Università di Padova, Verona, Venezia "Ca' Foscari", IUAV".

3. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, sulla base di riconoscimento concesso ai sensi dell'art. 1 del Regolamento approvato con d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361, non ha fini di lucro e opera nell'esclusivo interesse delle Università.

4. La Fondazione persegue gli scopi di cui al successivo art. 2

nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili. Gli eventuali proventi, rendite e utili derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 3 sono utilizzati esclusivamente per perseguire gli scopi della Fondazione.

5. Il presente Statuto è deliberato dalle Università e può essere modificato dalle Università stesse, sentita l'Assemblea di cui all'art. 15. In tutti i casi in cui sono previste deliberazioni o approvazioni delle Università, queste si intendono adottate, salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto, con delibera conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di ciascuna Università. Le modifiche dello statuto dovranno essere preventivamente approvate dal MIUR ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 254/2001.

## **Articolo 2**

### **Scopi**

1. La Fondazione è un ente strumentale delle Università di cui all'art. 1.

2. Gli scopi della Fondazione sono:

a) promuovere e realizzare tutte le iniziative che colleghino tra loro in modo organico le attività istituzionali degli Atenei, sia a livello didattico che scientifico;

b) promuovere il miglioramento delle condizioni in cui sono svolte le attività didattiche, di ricerca e istituzionali delle Università;

c) favorire la realizzazione di attività localizzate in ciascuna delle Università o in altre sedi individuate all'interno della Regione del Veneto, in riferimento a specifici ambiti disciplinari individuati di comune accordo, al fine di favorire la crescita di iniziative didattiche e scientifiche, mettendo in comune esperienze e competenze nonché strutture esistenti nelle Università pertinenti a tali specifici ambiti;

d) promuovere, attraverso la collaborazione tra le Università nonché delle medesime con soggetti terzi, iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della tutela della proprietà intellettuale, della nascita di nuova imprenditorialità e della relativa responsabilità sociale;

e) promuovere il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, locali, nazionali, comunitari, esteri o internazionali nel perseguimento degli scopi istituzionali delle Università;

f) favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali in cui operano le Università;

g) promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, per

il perseguimento degli scopi istituzionali delle Università;

h) promuovere o partecipare, nell'interesse delle Università, a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono gli scopi della Fondazione, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico, in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la quota della Fondazione non può superare il cinquanta per cento del capitale sociale;

i) promuovere l'internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca delle Università tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, comunitari, stranieri o internazionali.

### **Articolo 3**

#### **Attività**

1. La Fondazione può svolgere, nell'interesse delle Università, tutte le attività strumentali alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 2. In particolare, la Fondazione può:

a) promuovere e realizzare tutte le iniziative che colleghino tra loro in modo organico le attività istituzionali degli Atenei, sia a livello didattico che scientifico creando le condizioni

organizzative che rendano possibile tale collegamento;

b) promuovere il miglioramento delle condizioni in cui sono svolte le attività didattiche e di ricerca e istituzionali delle Università;

c) favorire la realizzazione di attività localizzate in ciascuna delle Università o in altre sedi individuate all'interno della Regione del Veneto, in riferimento a specifici ambiti disciplinari individuati di comune accordo, al fine di favorire la crescita di iniziative didattiche e scientifiche, mettendo in comune esperienze e competenze nonché strutture esistenti nelle Università pertinenti a tali specifici ambiti;

d) promuovere servizi integrativi e sussidiari alle attività delle Università;

e) promuovere servizi di supporto alle attività amministrative e gestionali delle Università, nonché a quelle di supporto all'erogazione di servizi agli studenti, quali in particolare l'orientamento degli studenti per la scelta della facoltà, il miglioramento delle condizioni di studio, l'inserimento dei laureati nel mercato del lavoro;

f) promuovere e sostenere le attività di cooperazione scientifica e culturale fra l'Università e altre istituzioni nazionali, comunitarie o internazionali;

- g) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con altri soggetti, pubblici o privati;
- h) favorire e sostenere, in collaborazione con le Università, le attività di trasferimento tecnologico nonché valorizzare i risultati delle ricerche e promuovere lo sviluppo di nuove imprese;
- i) amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture immobiliari universitarie affidate alla sua gestione;
- j) provvedere all'acquisizione alle migliori condizioni di mercato di beni e servizi per le Università;
- k) realizzare seminari, conferenze e convegni, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, e partecipare ad analoghe iniziative promosse da terzi;
- l) realizzare e gestire, in collaborazione con le Università, laboratori o centri di ricerca anche insieme con altri soggetti, pubblici o privati;
- m) partecipare, sulla base di apposite convenzioni, alla gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche di altre università, fondazioni, strutture ed enti di ricerca.

#### **Articolo 4**

##### **Patrimonio**

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dagli apporti in denaro o erogazione di beni o servizi dei Fondatori, nella misura che l'atto costitutivo o, nell'ipotesi di cui al successivo art.6, comma 3, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione stabiliscono sia destinati a patrimonio;
- b) dagli apporti in denaro o erogazione di beni o servizi dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti che siano destinati a incremento del patrimonio;
- c) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché dai contributi, donazioni, lasciti o altro da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che siano destinati a incremento del patrimonio;
- d) dai proventi e dagli utili delle attività proprie della Fondazione che siano destinati a incremento del patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

## **Articolo 5**

### **Fondo di gestione**

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
  - a) dagli apporti dei Fondatori, dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti nella parte non espressamente destinata a

patrimonio;

b) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;

c) dai contributi, donazioni, lasciti o altro da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che non siano destinati a incremento del patrimonio;

d) dai proventi delle attività proprie della Fondazione e dagli utili non espressamente destinati a incremento del patrimonio.

## **Articolo 6**

### **Fondatori**

1. Sono Fondatori le Università di cui all'art. 1.

2. I Fondatori contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione mediante apporti, in denaro o in natura o in prestazione d'opera, per un valore che sarà proposto annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3. Le Università di cui all'art. 1 possono attribuire la qualifica di co-Fondatore alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, pur non avendo partecipato all'atto costitutivo, deliberino di aderire alla Fondazione e contribuirvi stabilmente mediante apporti, in denaro o in natura o in prestazione d'opera, per un valore complessivo non inferiore a quello periodicamente determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.



## **Articolo 7**

### **Partecipanti istituzionali**

1. La qualifica di Partecipante istituzionale è conferita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dalle Università di cui all'art. 1 a soggetti che siano Enti di diritto pubblico che, condividendone gli scopi, contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione su base annuale o pluriennale mediante apporti, in denaro o in natura o in prestazione d'opera, nella misura e secondo modalità stabilite all'uopo dalla Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha facoltà di destinare a patrimonio una parte degli apporti o contributi versati dai Partecipanti istituzionali.

2. La qualifica di Partecipante istituzionale permane per i periodi stabiliti all'uopo dalla Fondazione.

## **Articolo 8**

### **Partecipanti**

1. La qualifica di Partecipante è conferita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendone gli scopi, contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione in via non continuativa con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella stabilita dalla Fondazione, ovvero con prestazioni e attività,

anche professionali, di particolare rilievo. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha facoltà di destinare a patrimonio una parte degli apporti versati dai Partecipanti.

2. La Fondazione può determinare con regolamento l'eventuale suddivisione dei Partecipanti in base alla contribuzione ed allo scopo, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.

## **Articolo 9**

### **Organi**

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore generale;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) l'Assemblea dei Fondatori, Partecipanti istituzionali e Partecipanti.

2. Tutti i componenti degli organi della Fondazione durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. Essi svolgono le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti e sono rinominabili una sola volta. I primi componenti degli organi della Fondazione sono nominati nell'Atto costitutivo.

## **Articolo 10**

## **Presidente**

1. Il Presidente - che deve essere o un Rettore o un docente di una delle Università "Enti di riferimento" di cui all'art. 1, a rotazione tra le Università - è eletto dai Rettori per un mandato di 3 anni rinnovabile una sola volta. Per l'elezione del Presidente e' richiesta la maggioranza di due terzi dei Rettori delle Università "Enti di riferimento".

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione secondo quanto previsto dal successivo art.17. In particolare, il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) esercita i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione previsti dal successivo art. 12;
- c) vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) cura i rapporti della Fondazione con gli altri soggetti, pubblici o privati;
- e) presenta al Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla nomina e successivamente entro il 31 luglio di ciascun anno, quale "proposta" ex art. 12 lettera a) del presente statuto, una relazione annuale di programmazione delle attività;
- f) presenta in apposita relazione allegata al bilancio annuale,

una sintesi dei risultati raggiunti.

3. Il Presidente può adottare, per motivi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione utile. In ogni caso, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento d'urgenza.

4. Il Presidente nomina, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina degli "Enti di riferimento", un Vice Presidente con funzioni vicarie.

5. Il Presidente ha diritto al rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni. Se le leggi vigenti lo consentono, il Consiglio di Amministrazione può stabilire un compenso per il Presidente.

## **Articolo 11**

### **Consiglio di Amministrazione**

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 membri sino ad un massimo di 11 membri compreso il Presidente. Nel caso di 5 membri, il Consiglio di amministrazione è composto dal Rettore di ciascuna delle quattro Università di cui all'articolo 1, e da un rappresentante designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In caso di nomina di un numero maggiore di 5 membri, fermo restando

il componente designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, i rappresentanti nominati dagli Enti di riferimento dovranno comunque essere di numero superiore agli altri consiglieri in modo da costituire la maggioranza prevista dall'articolo 9 comma 1 lettera c) del DPR 254 del 24 maggio 2001.

2. In caso di dimissioni, di revoca da parte del soggetto che ha designato, di permanente impedimento o di decesso di uno o più componenti del Consiglio, il Presidente della Fondazione ne chiede la sostituzione ai soggetti cui compete la designazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.

3. In caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni, con le modalità di cui ai precedenti commi.

4. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

## **Articolo 12**

### **Compiti del Consiglio di Amministrazione**

1. Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione

ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il

Consiglio:

a) predispone e approva, sulla base delle linee guida definite dalle Università e delle raccomandazioni dell'Assemblea, su proposta del Presidente, il programma triennale e il programma annuale, corredato dal preventivo economico, e li trasmette alle Università ai Soci Fondatori, ai Soci partecipanti istituzionali ed ai Soci Partecipanti. Il programma triennale e il programma annuale devono essere trasmessi alle Università ed all'Assemblea di cui all'art. 15 entro il mese di ottobre dell'anno solare che precede il periodo di riferimento.

b) predispone e approva su proposta del Presidente il bilancio d'esercizio in conformità alle disposizioni, in quanto compatibili, del codice civile in tema di bilancio delle società per azioni;

c) nomina, su proposta del Presidente, un Segretario tra i docenti o personale Tecnico-Amministrativo delle Università Socie;

d) determina, con votazioni espresse a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, periodicamente la misura dei contributi necessari per acquisire la qualifica di Fondatore, Partecipante istituzionale e Partecipante;

- e) delibera l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- f) determina, con votazioni espresse a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti la parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi dei Fondatori, dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti da destinare all'incremento del patrimonio;
- g) dispone in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
- h) determina la parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi delle Università Enti di riferimento, dei Fondatori, dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti da destinare ad eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;
- i) può autorizzare che gli apporti dei fondatori non destinati al patrimonio e i contributi dei partecipanti siano utilizzati per iniziative di specifico interesse delle Università dei Soci fondatori da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento;
- j) può delegare al Presidente i compiti relativi alla gestione ordinaria dell'Ente con relativo potere di firma;
- k) nomina un Direttore generale determinandone il compenso e i compiti nei limiti previsti dall'articolo 16 dello Statuto;

l) può nominare uno o più comitati per la cura di problematiche specifiche rientranti nello scopo istituzionale della Fondazione, determinandone il numero dei componenti, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e l'eventuale remunerazione dei suoi membri, come da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il Collegio dei revisori dei conti;

m) delibera in ordine alle modifiche dello statuto della Fondazione da sottoporre agli Enti di riferimento ed all'Assemblea.

### **Articolo 13**

#### **Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, anche in forma telematica, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti, presso la sede della Fondazione ovvero presso la sede di una delle Università di cui all'articolo 1 (ovvero presso altra sede nel Veneto), almeno due volte l'anno.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare ed è comunicata ai Consiglieri, presso il rispettivo domicilio, almeno cinque giorni prima della riunione con mezzi che garantiscano la prova



dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, questo termine può essere ridotto a due giorni.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 14**

##### **Collegio dei Revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo interno della Fondazione. Ad esso sono attribuiti i compiti di controllo sulla gestione amministrativa e contabile, in analogia a quanto previsto per i sindaci in tema di società per azioni per le quali non sia obbligatorio l'esercizio della revisione legale da parte di un revisore esterno.

2. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

3. Il Presidente del Collegio dei revisori, i membri effettivi e i supplenti, sono nominati dall'Assemblea. Almeno due componenti

effettivi, tra cui il Presidente, e almeno un componente supplente sono designati dagli enti di riferimento. Gli altri componenti sono designati dagli altri Fondatori e dai Partecipanti Istituzionali se presenti, in caso contrario dagli enti di riferimento. Il Presidente è designato fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Almeno due membri effettivi del Collegio debbono essere scelti tra i dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie. Il Collegio dei revisori dura in carica per un triennio. I singoli revisori possono essere riconfermati nel ruolo rispettivamente ricoperto, ma non più di una volta.

4. I revisori sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

5. Il Collegio dei revisori deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il revisore che, senza motivi di oggettivo impedimento, non partecipa durante un esercizio associativo a due riunioni consecutive del Collegio ovvero a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione

o a tre Assemblee, decade dall'ufficio. Le riunioni del Collegio ed i relativi rilievi devono constare da apposita verbalizzazione.

6. Il Collegio dei revisori predispone la propria relazione al bilancio consuntivo, depositandone copia presso la sede della fondazione nei tempi previsti dall'articolo 20 dello statuto.

#### **Articolo 15**

#### **Assemblea dei Fondatori, dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti**

1. L'assemblea è composta da un rappresentante designato da ciascun Ente di riferimento Fondatore, Partecipante istituzionale e Partecipante.

2. L'Assemblea:

a) designa i consiglieri di amministrazione come previsto dall'articolo 11 comma 1 dello Statuto;

b) designa i componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione;

c) esprime un parere obbligatorio sul programma triennale e sul programma annuale di cui all'art. 12;

d) esprime un parere obbligatorio sul bilancio d'esercizio della Fondazione;

e) esprime un parere obbligatorio sullo scioglimento della Fondazione;

f) può formulare indirizzi al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;

g) può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

h) fornisce pareri obbligatori in ordine a modifiche dello statuto della Fondazione.

3. L'assemblea dei Fondatori, dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente della Fondazione, che la presiede, per esprimere il parere sul bilancio d'esercizio della Fondazione e per altri adempimenti di competenza.

4. Per la validità delle deliberazioni assembleari è richiesta la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. L'Assemblea è valida anche se tenuta tramite sistemi di audio o teleconferenza.

5. Le deliberazioni assembleari sono adottate, ove non sia prescritta una diversa maggioranza, con la maggioranza semplice dei voti dei partecipanti. Nel caso di modifiche statutarie o scioglimento della Fondazione, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei partecipanti all'assemblea e comunque con la maggioranza di 2/3 dei voti dei fondatori e il voto favorevole degli enti di riferimento.

## **Articolo 16**

### **Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale esegue le direttive e gli indirizzi espressi dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

2. E' responsabile della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa della Fondazione.

In particolare il Direttore Generale:

a) esercita gli eventuali poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione;

b) è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c) coordina gli uffici, le attività e il personale a disposizione della Fondazione;

d) cura la gestione e il controllo dei piani della Fondazione.

## **Articolo 17**

### **Legale rappresentanza**

1. La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente. Questi ha la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la Fondazione davanti a qualsiasi giurisdizione.

2. La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta anche al Vice Presidente vicario. Di fronte ai

terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

## **Articolo 18**

### **Personale**

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può impiegare personale docente e Tecnico-Amministrativo delle Università, sulla base di specifici programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nonché personale proprio secondo tutte le forme di collaborazione previste dalla legge e dai Consigli di Amministrazione delle Università "Enti di riferimento".

## **Articolo 19**

### **Cause di incompatibilità**

1. La carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente dei Senati Accademici e dei Consigli di Amministrazione delle Università partecipanti, escluso il Rettore e il Pro Rettore Vicario, dei Nuclei di Valutazione, di Direttore di Dipartimento.

## **Articolo 20**

### **Esercizio finanziario e bilancio**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura

dell'esercizio, il progetto di bilancio, con la relazione sulla gestione, deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio dei Revisori dei conti, che entro quindici giorni redige la propria relazione. Il bilancio di ciascun esercizio, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo. Qualora lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura ed all'oggetto della Fondazione, gli amministratori possono prevedere un maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del relativo bilancio.

2. Almeno quindici giorni prima dell'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 15 comma 3 dello statuto, una copia del bilancio deve essere trasmessa, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, alle Università, ai Fondatori, ai Partecipanti istituzionali ed ai Partecipanti.

## **Articolo 21**

### **Decadenza e diritto di recesso**

1. L'Assemblea può dichiarare la decadenza dei fondatori, dei partecipanti istituzionali o degli altri partecipanti allorché vengano meno i requisiti di ammissione o per protratta inadempienza agli obblighi di versamento dei contributi o agli altri obblighi

derivanti dal presente statuto.

2. Ciascun fondatore o partecipante istituzionale può recedere dalla Fondazione dandone comunicazione scritta al Presidente con un preavviso di almeno 24 mesi. Ciascun partecipante può recedere dalla Fondazione dandone comunicazione scritta al Presidente con un preavviso di almeno 12 mesi.

3. Se un Ente di riferimento comunica la propria intenzione a recedere, il Consiglio di Amministrazione prosegue l'attività sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio in corso. Tale Assemblea sarà chiamata a deliberare lo scioglimento della Fondazione con le maggioranze richieste all'articolo 15 comma 5 del presente Statuto, ovvero la prosecuzione dell'attività.

4. Se tutti e quattro gli enti di riferimento dovessero comunicare l'intenzione a recedere, il Consiglio di Amministrazione prosegue l'attività sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio in corso. Tale Assemblea sarà chiamata a prendere atto dello scioglimento della Fondazione, ovvero a deliberare, con le maggioranze richieste all'articolo 15 comma 5 del presente Statuto e dopo aver destinato alle finalità di cui all'articolo 22 comma 2 eventuali beni individuati dagli Enti di riferimento stessi, la trasformazione in fondazione non di diritto



universitario o in altro ente.

## **Articolo 22**

### **Scioglimento e liquidazione**

1. La Fondazione può essere sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le Fondazioni riconosciute.

2. Per l'esecuzione della liquidazione gli enti di riferimento nominano uno o più liquidatori.

3. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti agli enti di riferimento e destinati a sostegno delle loro attività istituzionali.

## **Articolo 23**

### **Disposizione finale**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano la disciplina dettata dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254.